

**Bilancio di previsione dello  
Stato per l'anno finanziario  
2025 e bilancio pluriennale  
per il triennio 2025-2027**

**DDL 2112/C**

**Audizione ANCE  
Commissioni Bilancio  
Camera e Senato**

**4 novembre 2024**

## **Sommario**

VALUTAZIONI GENERALI.....	3
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL BILANCIO .....	6
PROPOSTA PRIORITARIA: CARO MATERIALI .....	27
ULTERIORI PROPOSTE .....	29

## VALUTAZIONI GENERALI

Secondo l'Ance, la Manovra si caratterizza per la mancanza di una chiara visione per il futuro.

In varie occasioni, l'Associazione aveva avuto modo di sottolineare l'opportunità, offerta anche dalle regole del nuovo Patto di stabilità europeo, di guardare più lontano e fare programmi di spesa che tengano a bada il debito pubblico, promuovendo, allo stesso tempo, e finalmente, crescita economica e riduzione delle disuguaglianze sociali.

Per l'Ance, i **quattro ambiti strategici prioritari sui quali intervenire riguardano:**

- la **casa**,
- la **messa in sicurezza del territorio**,
- la **riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano**,
- nonché la **prosecuzione dell'ammodernamento infrastrutturale avviato con il PNRR**.

Purtroppo, la Manovra interviene **solo marginalmente** su questi temi, che non trovano un'adeguata allocazione di risorse o ricevono risorse molto diluite nel tempo, limitando quindi il contributo alla risoluzione di problemi urgenti nel Paese.

Nonostante, l'Italia, così come il resto d'Europa, stia affrontando la più grande crisi della casa che la nostra generazione ricordi, la Manovra torna indietro in particolare su alcune misure rivolte ai giovani come le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Viceversa, la previsione di un "**Piano Casa Italia**" rappresenta un segnale positivo per la definizione di una politica che risponda ai crescenti bisogni abitativi e garantire il diritto alla casa. Ma l'assenza di una dotazione finanziaria adeguata rischia di limitarne fortemente l'efficacia, riducendo le possibilità di intervento concreto sul territorio in tempi ragionevoli.

Rispetto a questa emergenza, l'Ance ha elaborato una **proposta di modello di intervento pubblico-privato finalizzato a realizzare un Piano casa basato sulla riqualificazione di parti degradate delle città italiane e la rifunzionalizzazione di alcune zone urbane con la realizzazione di opere di pubblica utilità**.

Tale proposta consentirebbe di offrire una soluzione al problema della casa per **ampie fasce della popolazione** (case per studenti, RSA, Silver house, case per lavoratori), e non solo per i lavoratori delle imprese.

Certamente positiva è, nel testo della Manovra, l'istituzione di un **fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione**, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.300 milioni di euro annui dal 2028.

**Ma occorre pensare anche alla prevenzione, che purtroppo risulta assente nella Manovra.**

Gli eventi delle ultime settimane in Italia e in Europa dimostrano l'**urgenza di avviare un piano di prevenzione** per limitare la perdita di vite umane e gli ingenti danni economici provocati da eventi naturali dalla frequenza e dalle dimensioni sempre più preoccupati. L'ultimo Rapporto Ance-Cresme

evidenza che nell'ultimo decennio sono triplicati i costi degli eventi estremi legati al dissesto idrogeologico in Italia: da 1 miliardo l'anno a più di 3 miliardi l'anno.

**Per l'Ance, la priorità rimane quindi il varo di un piano di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio dai rischi naturali.**

**Sotto questo profilo, l'Ance valuta molto negativamente il taglio di 2,4 miliardi dei contributi alle regioni per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici nei prossimi 10 anni.**

La manovra appare deficitaria anche sul tema della **riqualificazione energetica e strutturale degli edifici per l'assenza di una politica di medio termine**, necessaria per attuare le previsioni della direttiva case green e un piano serio di decarbonizzazione degli edifici.

Con riferimento poi alle nuove aliquote di agevolazione fiscale previste per le ristrutturazioni, l'ANCE ribadisce che fissare una percentuale di agevolazione inferiore al 50%, come quelle previste al 36% e al 30%, **rischia di dare impulso al lavoro in nero**, innescando un **circolo vizioso a danno della sicurezza dei lavoratori, dell'efficacia degli interventi, della qualità dell'abitare, della competitività delle imprese regolari e anche delle stesse entrate erariali.**

Sul fronte delle infrastrutture, l'analisi della Legge di bilancio mostra alcuni elementi di criticità.

I timori che la riforma del Patto di stabilità e crescita potesse determinare un contenimento degli investimenti pubblici ordinari, espresso più volte dall'Ance, trovano conferma nel **carattere restrittivo della manovra** per il prossimo triennio.

In particolare, si riscontrano **numerosi tagli a programmi di spesa riguardanti investimenti in opere pubbliche di competenza degli enti territoriali**, per circa **8,9 miliardi di euro per il periodo 2025-2034**, di cui **1,45 miliardi nel triennio 2025-2027**.

Risultano ridotti, e in alcuni casi azzerati, i principali contributi agli investimenti territoriali, come le **piccole e medie opere (1,3 miliardi)**, il **programma per la rigenerazione urbana (800 milioni)**, i **fondi per la progettazione (800 milioni)** oltre quelli già citati contro il rischio idrogeologico, che dovevano alimentare l'attività di investimento a livello locale.

Possibili ulteriori effetti negativi sugli investimenti in opere pubbliche a livello territoriale deriveranno anche dai vincoli provenienti dal nuovo Patto di stabilità. La manovra, infatti, dispone un **contributo complessivo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali nel prossimo quinquennio di 7,8 miliardi euro, di cui 3,7 miliardi nel prossimo triennio.**

Ulteriori effetti sugli investimenti in conto capitale, infine, potranno derivare dalle **misure di spending review rivolte alle amministrazioni centrali dello Stato**, che con tagli indiscriminati alla spesa pubblica rischiano, come avvenuto in passato, di colpire la spesa più facilmente comprimibile, senza l'introduzione di alcun meccanismo di efficientamento della macchina pubblica.

Parallelamente a questa lunga serie di tagli, la Legge di bilancio prevede l'istituzione di un **maxi-fondo da 24 miliardi di euro per il finanziamento di investimenti e infrastrutture a partire dal 2027** che, come annunciato, dovrebbe garantire le risorse necessarie a dare attuazione a riforme e investimenti nel dopo-PNRR.

Se appare positiva la volontà di garantire una maggiore stabilità alla politica infrastrutturale, si evidenzia che la strategia si basa su una **gestione centrale delle risorse** che rischia di determinare un **allungamento dei tempi di effettivo utilizzo dei fondi**. Inoltre, la norma non precisa gli ambiti di utilizzo dei fondi, lasciando **incerta la definizione delle priorità** e quindi inficiando la possibilità di programmare al meglio le risorse.

In sintesi, l'Ance esprime forte preoccupazione per gli effetti negativi che la Legge di bilancio rischia di avere sul settore delle costruzioni e quindi sulla crescita italiana.

Fermare l'edilizia significa fermare il Paese. Negli ultimi tre anni, infatti, il Pil italiano è stato superiore a quello di Francia e Germania (+14,8% contro rispettivamente +10,7% e +4,8%), grazie al contributo determinante che il settore ha fornito in termini di sviluppo e aumento dell'occupazione: circa un terzo della crescita è stata legata al settore.

Una fortissima preoccupazione riguarda in particolare **l'assenza della proroga al 2025 delle misure relative al caro materiali per i lavori pubblici in corso di realizzazione**.

Il problema del costo dei materiali continua, infatti, a rappresentare un ostacolo alla tempestiva realizzazione dei cantieri in Italia. Perché i livelli dei prezzi rimangono elevati: circa il 30% sopra i livelli di 3/4 anni fa.

Le imprese di costruzioni si trovano a dover sostenere aumenti dei costi insostenibili per tutti i contratti stipulati prima degli aumenti anomali.

E' quindi necessario che nel corso dei lavori parlamentari, venga trovato lo spazio per **finanziare la proroga delle misure per evitare il blocco di migliaia di cantieri ad inizio gennaio e poter realizzare gli investimenti previsti nell'ambito del PNRR (e non solo)** e garantire gli importanti effetti sulla crescita economica previsti dalla Manovra.

**Secondo le stime dell'Ance, infatti, sono a rischio più di 10 miliardi di investimenti nel 2025.** Un pericolo "blocco cantieri" di cui il Governo non ha tenuto conto nelle sue stime e che rischia di **azzerare la crescita prevista nel 2025 e di determinare un taglio delle rate del PNRR.**

## VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DEL DDL BILANCIO

### (ART. 2 – Misure di sostegno al reddito)

Tra le misure di sostegno al reddito finalizzate alla riduzione della pressione fiscale, si segnala, al comma 3, l'introduzione di una disposizione con cui si riconosce una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

L'ammontare della somma spettante è determinato in percentuale sul reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore, come segue:

7,1 per cento se tale reddito non supera 8.500 euro;

5,3 per cento se il reddito supera 8.500 euro ma non 15.000 euro;

4,8 per cento se il reddito supera 15.000 euro.

Se il reddito complessivo del lavoratore supera 20.000 euro ma non 40.000 euro, è invece previsto, al comma 5, il riconoscimento di una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell'ammontare del predetto reddito complessivo: se quest'ultimo non supera 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; nel caso di superamento dei 32.000 euro, spetta una detrazione di importo decrescente al crescere del reddito, fino ad azzerarsi per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro.

La somma e la detrazione sopra illustrate sono riconosciute dai sostituti d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, in via automatica, ossia senza necessità di istanza da parte del lavoratore. Qualora, in sede di conguaglio, risulti che i suddetti benefici non spettino, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

I sostituti medesimi compensano, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241/1997, il credito maturato a fronte dell'erogazione della somma di cui al citato comma 3.

Il comma 9 dell'art. 2 introduce a regime, nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR – DPR 917/1986), l'art. 16-ter che disciplina il "*Riordino delle detrazioni*" con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

Viene fissato un tetto massimo complessivo di oneri detraibili, compresi quelli agevolati con i *bonus in edilizia* e gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l'acquisto, o costruzione, della prima casa, per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro (nel quale non va computata l'abitazione principale), variabile in funzione del numero dei figli a carico.

L'ammontare annuale degli oneri detraibili viene calcolato moltiplicando un "importo base" pari a:

- 14.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo > 75.000 euro

- 8.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo > 100.000 euro

per un coefficiente variabile in funzione del numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare (variabile dallo 0,5 in caso di assenza di figli a 1 in presenza di più di 2 figli o di almeno 1 con disabilità).

Per le detrazioni che vengono ripartite in più anni, quali i bonus in edilizia, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo.

Da tali limitazioni sono escluse le spese mediche.

Circa la decorrenza, le nuove disposizioni non interessano le rate delle spese detraibili con i bonus in edilizia (bonus ristrutturazioni, bonus mobili, Ecobonus, Sismabonus, Superbonus, Bonus barriere architettoniche) sostenute sino al 31 dicembre 2024, nonché gli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024.

**Valutazione:** positiva per i lavoratori l'introduzione della somma di cui al comma 3 e della detrazione di cui al comma 5.

#### **Valutazione - Negativa**

L'inclusione dei *bonus edilizi* tra le detrazioni oggetto di limitazioni per i soggetti con redditi oltre i 75.000 euro non è condivisibile perché contrasta con la logica stessa degli incentivi.

Difatti, se per i benefici con funzione di sostegno appare coerente fissare un limite reddituale per garantirne l'accesso alle fasce sociali più deboli, lo stesso non può dirsi per le agevolazioni con funzione di stimolo e incentivazione, come è il sistema delle detrazioni pensate per favorire il recupero e la riqualificazione degli immobili.

Queste nuove limitazioni, per assurdo, andranno a colpire proprio i soggetti con maggior disponibilità reddituale per investire nella riqualificazione della propria abitazione e con la capienza fiscale sufficiente a sfruttare la detrazione Irpef.

E, in assenza di meccanismi alternativi di fruizione dei *bonus*, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, lo strumento basato esclusivamente sulla detrazione d'imposta non solo non sarà più utilizzabile dai soggetti cd. incapienti, ma non sarà più conveniente neppure per i contribuenti con maggiore disponibilità economica.

Per questo, appare necessaria una valutazione sull'opportunità di eliminare i *bonus edilizi* dagli oneri detraibili compresi nella stretta, tenuto conto anche del principio di tutela del bene casa nell'ottica della rigenerazione urbana, contenuto nella legge delega di riforma del sistema fiscale (legge 111/2023).

**(ART. 5 –  
Rideterminazione  
del valore di  
terreni e  
partecipazioni)**

La disposizione prevede la stabilizzazione della misura, più volte prorogata, che consente la rivalutazione delle partecipazioni e delle aree edificabili o agricole detenute da soggetti non esercenti attività commerciale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 16% dell'intero valore rideterminato delle stesse.

In particolare, per ciò che concerne le aree, viene stabilito che la rivalutazione:

- è oggetto di opzione, da manifestare entro il 30 novembre di ciascun anno, relativamente ai terreni posseduti al 1° gennaio del medesimo anno,
- si perfeziona con la redazione di una perizia giurata di stima del valore delle aree da effettuare entro il 30 novembre dell'anno di opzione e con il pagamento, entro la medesima data, di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 16% dell'intero valore risultante dalla perizia (con possibilità di rateizzazione sino a 3 quote annuali costanti, con applicazione di interessi al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla seconda e terza rata).

Il valore rivalutato dei terreni costituisce il "costo iniziale" da confrontare con il prezzo di cessione, ai fini della determinazione delle plusvalenze tassate ai fini Irpef.

**Valutazione - Positiva**

La messa a regime della possibilità di rivalutare le aree dei privati è valutata positivamente, anche perché stabilizza una misura che comunque, nel tempo, è stata oggetto di diverse proroghe annuali (sin dalla sua introduzione nel 2001), spesso accompagnate da una rimodulazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva Irpef da versare.

La misura consente, in generale, di abbattere la tassazione delle plusvalenze realizzate dai privati non esercenti attività d'impresa con la vendita delle aree, anche se la misura dell'aliquota, fissata al 16%, dovendo applicarsi sull'intero valore rivalutato dei terreni, potrebbe risultare troppo elevata, così da disincentivarne l'utilizzo.

**(ART. 8 –  
Detrazioni delle  
spese per  
interventi di  
recupero del  
patrimonio  
edilizio e di  
riqualificazione  
energetica degli  
edifici)**

L'art.8 del Ddl di Bilancio prevede la proroga fino al 2027 del *bonus* ristrutturazioni, dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus* accompagnata, tuttavia, da una drastica riduzione e rimodulazione delle percentuali di detrazione spettanti. Anche il *Superbonus*, spettante nella misura del 65% nel 2025, viene limitato ai soli interventi già autorizzati alla data del 15 ottobre 2024. In dettaglio, i *bonus* in edilizia vengono così prorogati e rimodulati "al ribasso" rispetto alle attuali % di detrazione spettante:

- **Bonus ristrutturazioni:** ferma restando l'esistenza di una contraddizione tra comma 1 e comma 2, lett.b dell'art.8, il bonus dovrebbe spettare:



- **nel 2025** al 36% per le “seconde case” e al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali, sino ad un massimo di spese pari a 96.000 euro,
- **nel 2026-2027** al 30% per le “seconde case” e al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali, sino ad un massimo di spese pari a 96.000 euro,
- **dal 2028 al 2033** al 30% a prescindere se si tratti, o meno, di abitazione principale, sino ad un massimo di spese pari a 48.000 euro,
- **dal 2034** al 36% nel limite di spese massimo pari a 48.000 euro (detrazione a regime prevista dall’art.16-bis del TUIR – DPR 917/1986);
- **Bonus mobili:** ferma restando la condizione legata al fatto di realizzare, sulla medesima abitazione, lavori di recupero agevolati con il *Bonus ristrutturazioni*, il *bonus mobili* viene prorogato di un ulteriore anno, quindi **sino al 2025** nella misura pari al 50% sino ad un massimo di spesa pari a 5.000 euro;
- **Ecobonus e Sismabonus (compreso Sismabonus acquisti):** fermi restando il limite di detrazione spettante per l’Ecobonus (es. 60.000 per infissi e cappotto o 30.000 per la sostituzione della caldaia) e il tetto di spese agevolate per il *Sismabonus* e per il *Sismabonus acquisti* (96.000 euro), le % di entrambi i *bonus* vengono così rideterminate:
  - **nel 2025** al 36% per le “seconde case” e al 50% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali,
  - **nel 2026-2027** al 30% per le “seconde case” e al 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali;
- **Superbonus:** la misura del 65% prevista per il 2025 viene riservata solo a coloro che, alla data del 15 ottobre 2024, abbiano:
  - o presentato la CILAS e, in caso di lavori condominiali, adottato anche la delibera di approvazione dei lavori agevolati,
  - o presentata istanza del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione.

In più, sempre per il *Superbonus*, viene prevista la possibilità di optare per la ripartizione in 10 anni (anziché in 5) della detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel 2023 (quindi, con aliquota previgente del 110% o del 90%), presentando un’istanza irrevocabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (da presentare nel 2025).

Nulla cambia, invece, per il *bonus barriere architettoniche* che, in base all’art.119-ter del DI 34/2020 – legge 77/2020 spetta nella misura del 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.

### **Valutazione - Negativa**

La rimodulazione dei bonus “ordinari” con riduzione delle aliquote al di sotto del 50%, oltre a non incentivare i processi di recupero e riqualificazione in chiave energetica ed antisismica degli immobili esistenti, rischia di non consentire l’emersione dell’economia sommersa e, soprattutto, del lavoro irregolare.

Tali incentivi, infatti, sono nati, oltre che per stimolare l’ammodernamento del parco immobiliare in funzione della riduzione delle emissioni e dei consumi energetici, della sicurezza degli edifici e della qualità dell’abitare, anche per rispondere all’esigenza legata all’emersione del “lavoro nero”.

Occorre poi chiedersi come impatterà la diversa modulazione delle aliquote di detrazione in relazione alla tipologia di immobile (50% per i lavori effettuati sull’unità abitazione principale, e 36% per l’unità che è abitata come seconda casa) sui lavori di riqualificazione energetica e sismica di interi edifici condominiali, già compromessi dall’esistenza di condòmini a bassa, o nulla, capienza fiscale che, senza strumenti quali lo sconto in fattura o contributi di natura finanziaria, non potranno permettersi di partecipare alla spesa neanche per quota millesimale.

Per tutto ciò, i lavori più incisivi su interi fabbricati, ossia quelli di cui il parco immobiliare italiano ha più bisogno, con molta probabilità, non supereranno nemmeno la fase di deliberazione condominiale.

Per eliminare quantomeno il contrasto tra proprietari di prime o seconde case, sarebbe più che opportuno valutare l’applicazione dell’aliquota di detrazione al 50% per gli interventi da realizzare sulle parti comuni condominiali, lasciando la differenziazione di percentuale applicabile per i soli lavori interni alle unità immobiliari.

### **(ART. 10 – Misure in materia di tracciabilità delle spese)**

L’art.10 prevede un obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta, per le quali viene previsto che le stesse non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito).

La disposizione opera a decorrere dal periodo d’imposta 2025.

### **Valutazione - Neutrale**

**Misure in materia  
di trattenimento  
in servizio**

**(ART. 23)**

Confermata anche per il 2025 la facoltà, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi per l'accesso alla "pensione anticipata flessibile" (c.d. Quota 103), in alternativa a tale pensionamento anticipato, di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico. In tal caso, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta direttamente dal datore di lavoro.

Rispetto alla legge di Bilancio 2024, la misura in esame prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

**Valutazione - Neutrale**

**Misure di  
flessibilità in  
uscita**

**(ART. 24)**

Tra le misure pensionistiche per la flessibilità in uscita, si segnala, in primo luogo, quella relativa all'Ape sociale, che è stata prorogata per l'anno 2025, confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 in 63 anni e 5 mesi.

Ulteriori disposizioni in materia di pensioni riguardano:

- proroga, per l'anno 2025, della misura c.d. "Opzione donna", nella disciplina novellata dalla legge di bilancio 2023 e dalla legge di bilancio 2024, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2024, al sussistere di determinate condizioni;
- possibilità di accesso anticipato alla pensione (c.d. Quota 103) che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2025.

**Valutazione - Positiva**

**Pensione di  
vecchiaia per  
lavoratrici con  
quattro o più figli**

**(ART. 26)**

La disposizione, nel modificare l'articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n. 335/1995, è diretta a incrementare per le donne il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo nei casi delle donne con quattro o più figli portando tale beneficio da 12 mesi a 16 mesi.

**Valutazione - Positiva**

**Previdenza  
complementare  
(ART. 28)**

A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, solo su richiesta dell'assicurato, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Gli aspetti tecnici, oltre ad essere in parte disciplinati dalla norma in commento, saranno definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il MEF.

**Valutazione - Neutrale**

**Ammortizzatori  
sociali e  
formazione per il  
programma GOL  
(ART. 30)**

Sono rifinanziati vari interventi in materia di ammortizzatori sociali, tra i quali:

- riconoscimento da parte delle Regioni di trattamenti di CIGS in deroga, fino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, per le imprese operanti in una "area di crisi industriale complessa", ai fini del completamento dei "piani di recupero occupazionale", di cui all'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (70 milioni di euro per il 2025 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione);
- proroga, per l'anno 2025, del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018 (c.d. CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Inoltre, si prevede che tale trattamento possa essere concesso in deroga all'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, quindi, stando alla relazione illustrativa del DDL, anche ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, non abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti
- proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della disciplina di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, relativa alla proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027);

- conferma del rifinanziamento effettuato nel 2024 della CIGS per i lavoratori presso imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi (63,3 milioni di euro).

Inoltre, la norma in esame prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, le risorse assegnate alle Regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato.

#### Valutazione - Positiva

##### **Congedi parentali (ART. 34)**

Viene modificata la disciplina dei congedi parentali di cui al Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001).

In particolare, viene elevata, in via strutturale, l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

La disposizione in esame si applica rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del citato Testo unico, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

#### Valutazione - Positiva

##### **Decontribuzione lavoratrici madri (ART. 35)**

A decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi IVS, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti che abbiano due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, tale esonero spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per gli anni 2025 e 2026 la misura in esame non spetta alle lavoratrici già beneficiarie dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, per le lavoratrici madri.

Con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, verranno disciplinate le modalità attuative dell'esonero sopra illustrato (in particolare, la misura dell'esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziato).

### Valutazione - Positiva

#### **Premi di produttività (ART. 67)**

In continuità con quanto previsto per gli ultimi due anni, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015, è ridotta dal 10% al 5%.

### Valutazione - Positiva

#### **Welfare aziendale (ART. 68)**

Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Tali disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE e si computano ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Ai fini dell'applicazione della misura in esame, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Inoltre, viene previsto che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

#### Valutazione – Positiva

**(ART. 70 –  
Proroga della  
maggiorazione  
del costo  
ammesso in  
deduzione in  
presenza di  
nuove  
assunzioni)**

L'art.70 proroga per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 la cd "*maxi-deduzione Irpef/Ires*" a favore delle imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (introdotta dal Dlgs 216/2023).

In particolare, si tratta di una deduzione pari al 120% del costo del personale neoassunto (130% in caso di lavoratori "fragili"), a condizione che, in ciascuno dei tre anni, si verifichi un aumento occupazionale rispetto all'anno precedente.

#### Valutazione - Positiva

La proroga triennale dell'incentivo è certamente positiva, poiché supera la criticità legata allo stretto lasso temporale di applicazione, originariamente limitato alla sola annualità 2024.

Da evidenziare, comunque, che, alla luce della condizione legata all'incremento occupazionale in ciascuno dei tre anni rispetto all'anno precedente, la misura potrà essere sfruttata appieno per l'intero triennio, unicamente dalle imprese che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato in ogni annualità tra quelle comprese tra il 2025 e il 2027.

**(ART. 71 Piano  
Casa Italia –)**

Il comma 2 prevede l'istituzione di un "**Piano Casa Italia**", un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale per garantire il diritto alla casa e rispondere alle esigenze abitative emergenti. Il Piano mira a coordinare enti e istituzioni per definire strategie di medio-lungo termine per riorganizzare complessivamente il sistema casa, rilanciando l'edilizia sociale e ottimizzare l'uso delle risorse, adottando nuovi modelli di governance e finanziamento. L'approvazione del Piano è prevista entro 180 giorni all'entrata in vigore della norma, tramite decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e previo accordo con la Conferenza unificata.

**Valutazione – Parzialmente Positiva**

L'Ance condivide assolutamente l'urgenza di un complessivo ridisegno della strategia di offerta abitativa del Paese, una vera e propria emergenza per un crescente numero di famiglie, non solo le più fragili, ma che riguarda strati sempre più ampi della società.

La previsione di un Piano casa Italia, quindi, non può che trovare la massima adesione, per la finalità di garantire il diritto alla casa dopo decenni di disimpegno dello Stato che hanno determinato un vuoto per le classi sociali più bisognose, oltre che innescato un lento e inesorabile processo di degrado del patrimonio residenziale pubblico.

Tuttavia, deve essere sottolineata la mancanza di qualsiasi elemento descrittivo riferibile alle categorie di azioni e di impegni che lo Stato intende assumere, in termini di semplificazione normativa ed incentivazione finanziaria e fiscale per tali iniziative.

Si rimanda, quindi, il giudizio alla definizione degli strumenti del Piano, che dovrà prevedere adeguate risorse finanziarie e di semplificazione normativa e regolamentare.

La previsione normativa che a distanza di un anno dalla legge di Bilancio per il 2023 rimette l'accento sul tema casa è sicuramente un passo importante che accoglie la necessità di affrontare il tema abitativo come priorità nazionale. Questo "progetto" potrebbe rappresentare la base di un piano concreto e coordinato, che finalmente superi le soluzioni frammentarie e insufficienti del passato. Si avverte in maniera condivisa la necessità di un piano abitativo a lungo termine che sia adeguatamente supportato con misure di carattere finanziario, fiscale di semplificazione edilizia e urbanistica, per evitare di trovarci, fra venti o trent'anni, a fare i conti con un'emergenza ancora più grave.

Si ricorda in questa sede che l'ANCE, insieme ad altri stakeholder, ha partecipato attivamente nei mesi scorsi ai diversi tavoli di lavoro coordinati dal ministro Salvini sul tema Casa, con l'obiettivo di contribuire all'elaborazione delle Linee guida per un piano di edilizia residenziale, che però non sono state ancora emanate. L'iniziativa del Piano Casa e la possibilità di partecipare ai tavoli di lavoro hanno rappresentato un passo significativo, riportando al centro del dibattito un tema cruciale come quello delle politiche abitative.

È stata un'opportunità per condividere in modo costruttivo idee, esperienze e proposte, al fine di contribuire alla definizione di nuove linee d'azione nel settore ma è altrettanto chiaro, tuttavia, che sia necessario coordinare le due previsioni normative e completare l'emanazione delle Linee guida, definendo come queste diverse misure si integrino tra loro, poiché al momento appaiono solo come indicazioni di bandiera.



Il comma 2 del disegno di legge di bilancio prevede l'adozione di un piano di programmazione strategica, mirato alla riorganizzazione complessiva delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. La norma rappresenta un tentativo di sistematizzare e riorientare gli interventi nel settore abitativo con una visione ampia e trasversale che coinvolge giustamente anche gli enti territoriali

Il piano sembra concentrarsi su una riorganizzazione delle risorse e delle misure già esistenti. È da condividere l'idea che una strategia abitativa efficace debba basarsi su un insieme di strumenti e leve mirate a rispondere a una domanda di alloggi crescente e diversificata, proveniente da fasce di popolazione con differenti vulnerabilità. L'obiettivo dovrebbe essere quello di garantire un'adeguata offerta di abitazioni, non solo attraverso risorse pubbliche, ma anche coinvolgendo il settore privato, prevedendo incentivi che rendano economicamente sostenibili gli investimenti privati.

L'approccio programmatico previsto dalla normativa, tuttavia, potrebbe suscitare alcune critiche: senza un incremento delle risorse disponibili, l'efficacia delle strategie rischia di rimanere limitata o confinata alla redistribuzione di fondi già esistenti, riducendo così l'impatto sulle nuove sfide emergenti e limitando la possibilità di interventi innovativi nel settore abitativo. In sintesi, la norma appare positiva per la sua attenzione alla pianificazione strategica, ma pone interrogativi sulla reale capacità di realizzare trasformazioni rilevanti senza stanziamenti economici aggiuntivi.

E' infine necessario un coordinamento efficace tra le previsioni normative e il completamento delle Linee guida, per definire chiaramente l'integrazione delle misure proposte, che attualmente restano privi di contenuti reali.

**Incentivi per il  
rilancio  
occupazionale  
ed economico  
(ART. 72)**

Come già comunicato in occasione della relativa decisione della Commissione Europea, viene confermato, in via legislativa, che la c.d. Decontribuzione Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

In conseguenza di quanto sopra, sono incrementati i limiti di spesa dei bonus introdotti dagli articoli 22, 23 e 24 del DL Coesione (DL n. 60/2024), come segue:

- bonus giovani (art. 22): limite di spesa è incrementato di 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2027;
- bonus donne (art. 23): limite di spesa è incrementato di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;

- bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (art. 24): limite di spesa è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 28,7 milioni di euro per l'anno 2027.

**Valutazione:** stante la decisione della Commissione Europea in merito alla Decontribuzione Sud, si valuta positivamente l'impiego di quota parte delle risorse originariamente stanziati per la stessa per l'incremento dei limiti di spesa dei bonus introdotti dal DL Coesione.

**(ART. 77 –  
Credito d'imposta  
ZES)**

La norma prevede la proroga sino al 15 novembre 2025 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle zone economiche speciali (cd ZES).

Con specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è approvato il modello che dovrà essere inviato dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 per comunicare degli investimenti effettuati dal 16 novembre 2024 e quelli che si prevedono di effettuare entro il 15 novembre 2025.

Ulteriore comunicazione andrà trasmessa sempre all'Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati, entro il termine ultimo del 15 novembre 2025, a pena di decadenza dal credito d'imposta.

**Valutazione – Parzialmente positiva**

Seppur apprezzabile, si ritiene che la proroga di un solo anno degli incentivi non consenta un'efficace programmazione degli investimenti e, con essa, il rilancio delle attività nelle zone economiche speciali.

Si auspica, quindi, che si possa pervenire ad un più congruo ampliamento temporale della misura, anche in considerazione di quanto previsto dall'art.72, co.3 del medesimo DdL in esame, che istituisce un Fondo presso il MEF (con stanziamento pari a 2,450 mld per il 2025; 1 mld per il 2026; 3,4 mld per il 2027; 1,5 mld per il 2028 e 750 mln per il 2029) diretto a finanziare, tra l'altro, agevolazioni per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nelle aree svantaggiate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise), nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato.

**Fondo per la  
ricostruzione  
(ART. 92)**

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

La ripartizione del fondo è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il riparto delle risorse deve tener dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Valutazione positiva**

L'Ance valuta positivamente l'istituzione di un canale stabile di finanziamento per affrontare le diverse "ricostruzioni" al momento in atto nel Paese.

Risorse adeguate andrebbero indirizzate anche per un piano di prevenzione e di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico, oltre che di un sistema efficace di incentivi per promuovere la messa in sicurezza degli immobili privati.

#### **Crisi idrica (ART. 94)**

La norma destina una quota, pari a 144 milioni di euro del fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, per la realizzazione di un **piano stralcio relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche**. Tale piano è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **Valutazione parzialmente positiva**

L'Ance condivide l'attenzione del legislatore alla necessità di interventi per affrontare la crisi idrica ma non può non evidenziare l'esiguità delle risorse previste rispetto ai fabbisogni reali del settore idrico. Le infrastrutture idriche nazionali richiedono un'attenzione ben più ampia, con un piano di interventi sostenuto da risorse finanziarie aggiuntive, data l'urgenza di modernizzare e rendere più efficiente la rete così da affrontare la grave crisi ambientale in atto.

#### **Finanziamento del trasporto pubblico locale (ART. 97)**

La disposizione incrementa di 120 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, senza modificare le modalità di riparto già previste.

#### **Valutazione - Positiva**

#### **Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei**

La norma disciplina le modalità con le quali gli enti territoriali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità con i vincoli economici e finanziari stabiliti dal nuovo quadro della governance economica europea.

Sono esclusi gli enti in stato di dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025. Inoltre, sono esclusi

**finanziamenti  
degli enti  
territoriali (ART.  
104)**

anche gli enti che hanno sottoscritto accordi ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, e dell'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2022.

La disposizione, al comma 2, chiarisce il concetto di equilibrio di bilancio, stabilendo che, a partire dal 2025, **un ente si considera in equilibrio di bilancio quando il saldo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio è non negativo**. Questo saldo comprende l'avanzo di amministrazione, il recupero del disavanzo di amministrazione e gli utilizzi del fondo pluriennale vincolato. Sono esclusi dal calcolo le entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate durante l'esercizio.

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono i **contributi aggiuntivi alla finanza pubblica che gli enti territoriali dovranno garantire dal 2025 al 2029**, in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente. Si tratta complessivamente di **7.780 milioni di euro di cui 3.710 milioni nel triennio 2025-2027**.

- **Regioni a statuto ordinario:** devono assicurare un contributo aggiuntivo di 4.110 milioni di euro di cui 280 milioni di euro per il 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per il 2029. Il riparto del contributo tra le regioni avviene tramite auto coordinamento entro il 28 febbraio 2025. In caso di mancato accordo, il riparto sarà definito entro il 20 marzo 2025 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in collaborazione con il Ministro per gli affari regionali, basato sugli impegni di spesa corrente non sanitaria.
- **Autonomie speciali (regioni e province autonome):** devono garantire un contributo di 2.170 milioni di euro di cui 150 milioni di euro per il 2025, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 700 milioni di euro per il 2029. Le modalità di attuazione saranno definite attraverso accordi.
- **Comuni, province e città metropolitane:** delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna devono contribuire per complessivi 1.500 milioni di euro di cui 140 milioni nel 2025, 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per il 2029. Il riparto di tali contributi avverrà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro dell'interno, entro il 31 gennaio 2025. I criteri per la ripartizione includono gli impegni di spesa corrente, esclusi interessi, gestione dei rifiuti e trasferimenti per concorso alla finanza pubblica, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

Gli enti territoriali devono costituire per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 un **fondo di parte corrente di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica**.

Il suddetto fondo deve essere utilizzato nell'esercizio successivo per realizzare investimenti nel caso l'ente sia in avanzo, in caso contrario per ripianare il disavanzo.

La norma prevede anche una **misura di controllo e adeguamento per garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali**. Qualora nel periodo dal 2025 al 2029 si verificano scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati in termini di andamento della spesa corrente degli enti territoriali, possono essere imposti ulteriori obblighi di concorso finanziario a carico di tali enti.

E' inoltre prevista l'istituzione di un **tavolo tecnico** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, composto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dell'Interno, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione Province d'Italia (UPI). Il tavolo ha il compito di monitorare le **grandezze finanziarie** dei comuni, delle città metropolitane e delle province coinvolte nella nuova governance europea.

L'articolo introduce alcune modifiche alle norme recanti contributi agli investimenti destinati agli enti territoriali, prevedendone in alcuni casi la **riduzione** e in altri l'**azzeramento**.

Il comma 13 prevede una **riduzione dei contributi assegnati ai comuni** per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cosiddette "opere medie"). **La riduzione sarà pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro.**

- Il comma 14, invece, interviene sui **contributi per investimenti assegnati alle Regioni** a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all' articolo 1, comma 134, della **legge n. 145 del 2018**.

In particolare, viene ridotto il periodo di assegnazione dei contributi alle **Regioni a statuto ordinario** sino al **2026**, anziché fino al **2034** come precedentemente previsto. Ciò determina un taglio complessivo di **2.376,5 milioni di euro** (304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per il 2033, 200 milioni di euro per il 2034).

- Il comma 15 riduce i fondi per le **piccole opere nei comuni sotto i mille abitanti** con le seguenti decurtazioni per complessivi 1.343 milioni di euro tra il 2025 e il 2034 (115,5 milioni di euro nel 2025, 139,5 milioni di euro nel 2026, 113,5 milioni di euro nel 2027, 139,5 milioni di euro annui per il periodo 2028-2030, 132 milioni di euro annui per il periodo 2031-2033 e 160 milioni di euro annui dal 2034).
- Il comma 16 interviene sull'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 con le seguenti riduzioni:

Lett. a): Riduzione di 200 milioni di euro per i contributi agli investimenti in **rigenerazione urbana** per ciascun anno dal 2027 al 2030, per un totale di 800 milioni di euro.

Lett. b): Riduzione di 200 milioni di euro per i contributi alla **spesa di progettazione** per il 2025 e di 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2031, per un totale di 800 milioni di euro.

- Il comma 17 dispone una riduzione del fondo "**Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare**" a partire dal 2029 fino al 2033 per complessivi 268 milioni di euro (53.036.470 euro per il 2029, 54.596.367 euro per il 2030, 54.635.365 euro per ciascun anno dal 2031 al 2032, 51.281.588 euro per il 2033).
- Il Comma 18 prevede l'abrogazione del **fondo per investimenti a favore dei comuni**, con una riduzione complessiva di 2.140 milioni di euro a partire dal 2029 fino al 2034.
- Il Comma 19 dispone le seguenti riduzioni di spesa:

Lett. a): Definanziamento del **Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose**, a decorrere dal 2025, per un totale di

Lett. b): Definanziamento del **Fondo per la progettazione degli enti locali**, con un totale complessivo di 89,9 milioni di euro.
- Comma 20 prevede una riduzione dei fondi per le **ciclovie turistiche** per 31,9 milioni di euro.
- Comma 21 contiene una riduzione di 272,2 dell'autorizzazione di spesa (art. 1, comma 140, legge n. 232 del 2016) destinata alla **progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese e per la project review** delle infrastrutture già finanziate.

**DDL BILANCIO 2025-2027: RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI DISPOSTI DALL'ARTICOLO 104**  
valori in milioni di euro

	2025	2026	2027	TOTALE TRIENNIO 2025-2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTALE
comma 13				-	200,0	200,0	200,0					600,0
comma 14			304,5	304,5	304,5	304,5	304,5	304,5	304,5	349,5	200,0	2.376,5
comma 15	115,5	139,5	113,5	368,5	139,5	139,5	139,5	132,0	132,0	132,0	160,0	1.343,0
comma 16, lett. a)			200,0	200,0	200,0	200,0						800,0
comma 16, lett. b)	200,0	100,0	100,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0				800,0
comma 17				-		53,0	54,6	54,6	54,6	51,3		268,2
comma 18				-		140,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2.140,0
comma 19, lett. a)		5,0	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
comma 19, lett. b)	29,9	30,0	30,0	89,9								89,9
comma 20				-		6,3	6,5	6,5	6,5	6,1		31,9
comma 21	20,0	30,0	23,0	73,0	49,2	45,0	60,0	65,0	80,0			372,2
<b>TOTALE</b>	<b>370,4</b>	<b>304,5</b>	<b>776,0</b>	<b>1.450,9</b>	<b>998,2</b>	<b>1.193,4</b>	<b>1.470,1</b>	<b>1.067,6</b>	<b>982,6</b>	<b>943,9</b>	<b>765,0</b>	<b>8.871,7</b>

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2025-2027

## Valutazione - Negativa

L'Ance non può non esprimere contrarietà rispetto ai numerosi tagli ai programmi di spesa per investimenti in opere pubbliche a favore degli enti territoriali. Si tratta complessivamente di 8.872 milioni di euro nel periodo 2025-2034, di cui 1.451 milioni nel triennio 2025-2027. Questi tagli colpiscono vari contributi agli investimenti comunali, come le piccole e medie opere, il programma di rigenerazione urbana e il fondo per la progettazione, che in questi anni hanno ampiamente contribuito alla ripresa degli investimenti locali

### Misure di revisione della spesa (ART. 119)

La norma con l'obiettivo di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica previsti nel Piano strutturale di bilancio contiene alcune misure di *spending review*.

In particolare, al comma 1, la disposizione prevede una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa per le missioni e i programmi di spesa dei vari ministeri per gli anni 2025 e 2026 e, successivamente, dal 2027. Nella tabella seguente una sintesi delle riduzioni previste suddivise per amministrazione centrale.

(migliaia di euro)

MINISTERO	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	782.172	466.926	743.851	455.757	666.978	400.899
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	366.090	357.296	375.977	366.711	388.583	382.996
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.579	28.213	34.224	28.204	34.234	28.223
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.110	49.120	107.387	61.537	110.272	49.116
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.386	50.717	70.479	52.211	60.681	43.304
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	41.038	9.953	39.447	11.307	40.584	12.838
MINISTERO DELL'INTERNO	217.865	97.691	178.028	64.597	213.097	102.365
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	125.192	102.838	165.242	142.271	211.660	195.339
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	293.693	229.026	294.476	237.517	236.593	187.465
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	246.922	217.897	238.590	213.349	216.275	207.478
MINISTERO DELLA DIFESA	56.978	18.226	55.094	17.909	52.725	20.302
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	63.106	47.454	32.327	18.053	29.720	15.810
MINISTERO DELLA CULTURA	147.630	118.321	178.111	150.859	204.089	175.375
MINISTERO DELLA SALUTE	41.111	28.912	40.758	29.571	29.886	23.177
MINISTERO DEL TURISMO	69.394	68.463	46.435	45.487	40.383	39.487
<b>TOTALE</b>	<b>2.640.266</b>	<b>1.891.053</b>	<b>2.600.426</b>	<b>1.895.340</b>	<b>2.535.760</b>	<b>1.884.174</b>

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2025-2027

In ogni caso è previsto che le riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti.

### Valutazione - Negativa

L'Ance esprime preoccupazione per la misura di *spending review* indirizzata alle amministrazioni centrali dello Stato. C'è il rischio che la previsione di tagli generalizzati alla spesa pubblica, possa penalizzare in modo particolare la spesa in conto capitale, quella più facilmente comprimibile, come accaduto in passato. L'associazione teme che, senza l'implementazione di adeguati meccanismi di efficientamento, tali riduzioni finiscano per colpire investimenti cruciali per lo sviluppo infrastrutturale ed economico, compromettendo il potenziale di crescita del Paese.

### Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (ART. 120)

È istituito un  **fondo**, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di  **24 miliardi di euro per il finanziamento di investimenti e infrastrutture**, di cui 3,5 miliardi nel 2027, 2 miliardi nel 2028, 1 miliardo nel 2029 e 2,5 miliardi di euro all'anno nel periodo 2030-2036.

Le assegnazioni per la Presidenza del Consiglio sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio, mentre quelle per altri ministeri sono decise dal Ministro dell'economia, su proposta dei Ministri competenti.



Il fondo finanzia interventi (anche già in parte finanziati) che rispettino i saldi di finanza pubblica, entro i limiti di risorse stabiliti. I decreti devono essere comunicati al Parlamento e alla Corte dei Conti, e includono:

- le modalità di monitoraggio tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale,
- l'obbligo del codice unico di progetto per ciascun intervento,
- una disciplina di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.

Le risorse possono anche essere destinate a rimodulare o riprogrammare investimenti esistenti, in base ai tempi di realizzazione previsti.

Lo stesso articolo, al comma 3, prevede un finanziamento aggiuntivo di 1.266 milioni di euro per il periodo 2027-2036 (126,6 milioni di euro annui) per il **programma pluriennale straordinario per l'edilizia sanitaria**, previsto dall'articolo 20 della legge n. 67/1988. La ripartizione del fondo aggiuntivo si basa sul programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" e riguarda progetti già parzialmente finanziati dal Fondo complementare al PNRR, escludendo le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Campania.

#### **Valutazione - Parzialmente positiva**

Con l'istituzione di un maxi-fondo decennale da 24 miliardi di euro, destinato al finanziamento di investimenti e infrastrutture a partire dal 2027, il legislatore intende garantire le risorse necessarie per attuare le riforme e gli investimenti previsti nel Piano Strutturale di bilancio, mantenendo gli investimenti pubblici a un livello simile a quello registrato durante il PNRR, come indicato nel Documento Programmatico di Bilancio,

Di fatto viene replicata la strategia adottata nel periodo 2017-2020 per finanziare le infrastrutture del Paese, con l'obiettivo condivisibile di garantire maggiore stabilità nella politica infrastrutturale. Ciò comporta, però, una gestione centralizzata delle risorse, che potrebbe allungare i tempi di utilizzo effettivo dei fondi. Inoltre, la normativa non delimita gli ambiti di destinazione delle risorse, lasciando ai singoli ministeri la responsabilità di definire le priorità.

#### **(ART. 112 – Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)**

Viene prevista l'introduzione di un obbligo di integrazione della composizione del collegio di Revisione o sindacale con un rappresentante del MEF relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100.000 euro annui. In seguito, l'ammontare del contributo sarà stabilito con DPCM su proposta del MEF, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025.

L'obbligo di integrazione del collegio di revisione/sindacale decorre dalla prima scadenza dello stesso successiva all'esercizio in cui viene ricevuto, anche in modo indiretto, il citato contributo di entità

significativa, e cessa a decorrere dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

La norma esclude espressamente da tale obbligo le società controllate o partecipate dalle Regioni o da altri Enti locali.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui sopra vengono estese le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore *“al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati”*.

### **Valutazione - Negativa**

L'intera disposizione appare molto critica, nella misura in cui incide sulla gestione ordinaria dell'attività d'impresa, imponendone l'ingresso di un soggetto terzo non individuato in modo autonomo dalla società stessa, sulla base del solo presupposto di aver legittimamente ricevuto contributi statali di qualsiasi tipo (ed a prescindere dalle finalità collegate al loro utilizzo).

In tal senso, potrebbero rientrare nella misura anche gli incentivi finanziari concessi per l'acquisto di beni strumentali (ad es. la cd. agevolazione “Sabatini”) o anche di natura fiscale (quali ad esempio il credito d'imposta “Transizione 5.0” o la detassazione collegata ad incrementi occupazionali).

Tra l'altro, prevedendo che, dal 2025, le società e gli enti che percepiscono tali contributi non possono spendere per acquisti di beni e servizi una somma superiore a quella media dei medesimi beni, risultante nei bilanci del periodo 2021-2023, oltre a incidere sull'autonomia decisionale di tali operatori, appare in netta contraddizione rispetto alla finalità per cui gli incentivi vengono generalmente erogati, ossia stimolare investimenti incrementali.

Peraltro, il Governo sta definendo un nuovo codice degli incentivi alle imprese (di qualsiasi tipo, sia finanziario che fiscale), anche allo scopo di definire, oltre alle procedure di accesso, anche sistemi di monitoraggio sia dell'efficacia dei contributi erogati, sia del rispetto dei vincoli di spesa pubblica durante tutto il ciclo di vita dell'incentivo, con controlli ex ante, in itinere ed ex post.

Pertanto, la finalità di introdurre, nel Ddl di Bilancio, *“Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica”*, è già assicurata dal nuovo codice degli incentivi in corso di approvazione.

La misura risulta quindi del tutto ridondante, duplicando i controlli già possibili in base alle norme vigenti ad a quelle in corso di approvazione.

## PROPOSTA PRIORITARIA

### CARO MATERIALI

Nel testo del provvedimento, nonostante i numerosi appelli rivolti a Governo e Parlamento, non risulta presente alcun riferimento alla proroga della speciale disciplina sull'aggiornamento dei prezzi, contenuta nell'articolo 26 del DL Aiuti (DL 50/2022), al 2025.

In assenza di tale proroga, la disciplina scadrà a fine anno e questo è fonte di grandissima preoccupazione per le imprese.

Si tratta di una misura di grandissima importanza per il settore, grazie alla quale, dal post Covid ad oggi, è stato possibile arginare le conseguenze nefaste del "caro materiali" sui contratti in corso di esecuzione.

Infatti, nonostante i forti ritardi registrati nel trasferimento alle committenti delle risorse ministeriali all'uopo destinate (le imprese attendono ancora il pagamento di circa un miliardo per i lavori eseguiti nel 2022), senza tale misura moltissimi cantieri si sarebbero fermati a causa dello squilibrio contrattuale causato dagli straordinari aumenti in atto sul mercato.

Nonostante timidi segnali di discesa, i prezzi di alcuni dei principali materiali da costruzione continuano ad aumentare, sebbene in rallentamento rispetto agli eccezionali livelli dello scorso anno. La situazione è, comunque, ancora preoccupante e fonte di gravi distorsioni economiche per il settore, che ostacolano la tempestiva realizzazione dei cantieri in Italia.

È indispensabile, quindi, che la Legge di Bilancio preveda una proroga del DL Aiuti a tutto il prossimo anno, consentendo l'applicazione del particolare meccanismo sull'aggiornamento dei prezzi ivi previsto anche per i lavori eseguiti o contabilizzati nel corso del 2025. Ciò, naturalmente, sempre con esclusivo riferimento agli appalti e agli accordi quadro contemplati dalla norma originaria, e cioè derivanti da offerte anteriori al 2021, ovvero comprese tra il 2022 e il 30 giugno 2023.

In assenza di tale proroga vi è un rischio concreto di "blocco" di tutti i cantieri in essere, a partire da quelli del PNRR, il cui cronoprogramma potrebbe subire drammatici slittamenti rispetto alla scadenza fissata dall'Europa per marzo 2026, con drammatiche conseguenze per il mercato degli appalti e per il Paese in generale.

Con l'occasione, sarebbe anche opportuno chiarire meglio alcuni aspetti interpretativi legati all'articolo 26, al fine di evitare prassi ed interpretazioni difformi da parte delle committenti, foriere di contenzioso.

Anzitutto, è necessario chiarire che, in coerenza con la *ratio* del DL Aiuti, i prezzi delle lavorazioni non possono in nessun caso subire decrementi rispetto a quelli contrattuali.

Inoltre, va chiarito che le limitazioni poste dalla norma per i contratti che hanno avuto accesso al FOI (Fondo Opere Indifferibili) non valgono in senso assoluto, ma solo per le lavorazioni relative alla stessa annualità contabile di quella di eventuale accesso al Fondo stesso.

Infine, è necessario ribadire che le stazioni appaltanti provvedano al pagamento delle maggiori somme di cui al DL Aiuti, fino alla loro integrale soddisfazione, in quanto committenti delle opere. A

tal fine, va introdotta la possibilità di utilizzare, ferme le risorse già indicate dal predetto articolo 26, prima di formulare eventuale richiesta di accesso ai fondi ministeriali a ciò preposti, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, le somme derivanti da eventuali rimodulazioni sia del quadro economico degli interventi, sia della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

In aggiunta a quanto sopra, sarebbe poi opportuno prevedere nella legge di Bilancio un ulteriore intervento in tema di "caro materiali" volto a superare l'*impasse* derivante dalla inefficacia della disciplina revisionale a suo tempo introdotta dall'articolo 29 comma 1, lettera b) del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 - cd. "Sostegni-ter".

Con tale norma, il legislatore ha previsto una speciale disciplina revisionale per gli appalti di lavori, da inserire obbligatoriamente nei bandi di gara, in deroga all'articolo 106 del Codice 50/2016 che, invece, prevedeva per le committenti la facoltà di prevedere nei contratti clausole di revisione dei prezzi.

Tale disciplina era destinata ad operare nelle procedure indette a partire dall'entrata in vigore della norma (27 gennaio 2022) e sino al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, essa non è mai stata operativa, quand'anche richiamata nei bandi e nei contratti rientranti nel periodo considerato dalla norma. Presupponeva, infatti, l'adozione di una nuova metodologia di rilevazione dei prezzi da parte di ISTAT e la pubblicazione di due decreti di rilevazione ministeriali all'anno, uno entro il 31 marzo e l'altro entro il 30 settembre, che a tutt'oggi non sono stati adottati.

Una delle ragioni, se non la principale, di tale "inoperatività" risiede nel fatto che tale disciplina è stata successivamente sospesa per tutti i contratti che, a partire da maggio 2022, sono stati ricompresi nelle diverse misure sull'aggiornamento dei prezzi, di cui all'articolo 26 del DL Aiuti.

Senonchè, vi sono alcuni contratti che, pur ricadendo nella sfera di applicazione del predetto art. 29, non beneficiano del DL Aiuti, che, invero, si applica ai contratti la cui offerta sia stata presentata entro il 31.12.2021, ovvero nel periodo gennaio 2022 – 30 giugno 2023.

Ci sono, quindi, contratti che non dispongono di alcun rimedio revisionale da utilizzare per i lavori in corso pur ricompresi nell'articolo 29, comma 1, lettera b).

Ciò posto, sarebbe quindi più che opportuno prevedere un meccanismo idoneo anche per tali fattispecie.

A tal fine, va ricordato che, a partire dal 1° luglio 2023, è divenuto pienamente efficace il nuovo Codice Appalti 36/2023 che, all'articolo 60, contiene una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici.

Tutto ciò considerato, al fine di garantire a tutti i contratti in corso l'applicazione di un meccanismo revisionale, assicurando al contempo coerenza complessiva alla disciplina in materia, sarebbe quanto mai necessario prevedere che ogni eventuale richiamo contenuto in bandi e contratti all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DL "Sostegni-ter" sia da intendersi sostituito con quello all'articolo 60 del nuovo Codice.

## ULTERIORI PROPOSTE

### RIPRISTINO DEGLI INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE ENERGETICHE

È sempre più evidente la necessità e l'opportunità di incentivare la domanda che si indirizza su prodotti immobiliari residenziali altamente performanti sotto il profilo energetico e strutturale.

A questo scopo si propone di **ripristinare per il triennio 2025-2027** la detrazione IRPEF pari al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici introdotta per il biennio 2016-2017 (art.1, co.56, legge 208/2015) e, da ultimo, riproposta per il solo 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (art.1, co.76, legge 197/2022).

Nello specifico, si tratta di una **detrazione Irpef pari al 50% dell'IVA pagata sugli acquisti di abitazioni in classe energetica A (siano esse prime o seconde case)**, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, ripartendone l'ammontare in **10 quote annuali costanti**.

La misura risponde al duplice obiettivo di incentivare la domanda di abitazioni di nuova generazione e, al contempo, di superare uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare. L'incentivo, infatti, abbattendo il costo dell'IVA pagata dagli acquirenti delle abitazioni nuove o riqualificate punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 10% sull'intero corrispettivo di vendita.

### REINTRODUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

Per rendere fattibili operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dal prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all'uso consentito, occorre **riaprire i termini di vigenza, quantomeno per il triennio 2025-2027, degli incentivi alla valorizzazione edilizia** (art.7 DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

La disposizione, in vigore sino al 31 dicembre 2021, prevedeva l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) per l'acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedessero all'ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

### PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER I GIOVANI UNDER 36

Il Disegno di Legge prevede la proroga della possibilità di garanzia all'80% della quota capitale per i mutui contratti, tra l'altro, dai giovani di età inferiore a 36 anni con reddito ISE non superiore a 40.000 euro, mentre non ha esteso i termini per gli incentivi di natura fiscale introdotti dal decreto-legge 73/2021 (convertito nella legge 106/2021) a favore dei medesimi soggetti.

Si tratta, in particolare:

- dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;

- di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, laddove soggetto a tale imposta;
- dell'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, al ricorrere dei medesimi presupposti.

Più recentemente, il regime di favore è stato esteso anche ai rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma solo nel caso in cui, entro la fine del 2023, sia stato registrato il preliminare di compravendita (DL 215/2023 legge 18/2024 - cd. Milleproroghe).

Tale ultima limitata proroga, tuttavia, se ha garantito la fruizione delle agevolazioni nelle ipotesi in cui si fosse già raggiunto un accordo di compravendita vincolante, ha escluso dall'incentivo tutti quei giovani che erano ancora in attesa di trovare un'abitazione idonea all'acquisto, anche per lo scarso reddito a loro disposizione.

Per massimizzare, quindi, gli effetti dell'incentivo, soprattutto in termini sociali a vantaggio delle nuove generazioni, e per allinearne la tempistica di applicazione alla proroga già prevista per la garanzia sui mutui per la prima casa, è **opportuna la riapertura temporale della sua applicabilità per i rogiti stipulati sino al 2027, senza alcuna condizione legata alla stipula del compromesso di compravendita entro una data predeterminata.**

## **RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**

Il Fondo di Garanzia per le PMI continua a rappresentare uno strumento essenziale per sostenere le piccole e medie imprese italiane, in un periodo di sfide economiche e incertezze globali. La priorità è rendere strutturale la riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, in scadenza a fine anno, confermando, ad esempio, alcune modifiche introdotte nel periodo pandemico come l'importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro.

È, quindi, fondamentale **incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI di 200 milioni** per mantenere l'attuale operatività del Fondo nel 2025.

## **CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)**

In materia di cassa integrazione ordinaria si propone di:

- rendere strutturale la disposizione introdotta dal DL n. 63/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2024, che, per il solo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, ha previsto l'esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) dal computo del limite massimo di durata della CIGO, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. Infatti, in assenza di un provvedimento strutturale in tal senso, a decorrere dal 1° gennaio 2025 tornerà ad applicarsi la normativa previgente, in base alla quale per l'edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un'aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile. Si chiede, pertanto, di equiparare i criteri di conteggio della durata della cassa integrazione ordinaria tra i diversi settori produttivi;
- equiparare l'aliquota di finanziamento della CIGO, posta a carico delle imprese del settore edile per gli operai (4,70%), a quella prevista per il settore industriale (1,70%-2,00%).

Secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, nel periodo 2002-2022, nell'ambito della gestione della CIGO presso l'INPS, nella specifica gestione edilizia si è determinato un avanzo complessivo superiore a 6 miliardi di euro. Anche per le annualità successive al 2015 (anno di riduzione dell'aliquota all'attuale misura del 4,70%), il trend ha mantenuto lo stesso andamento, con avanzi di esercizio annuali mediamente di oltre 250 milioni di euro. Risulta, pertanto, improcrastinabile la riduzione dell'aliquota del 4,70%, di cui si chiede l'equiparazione all'1,70% (2,00% per le imprese con oltre 50 dipendenti) previsto per gli operai dell'industria;

- introdurre una disposizione normativa che consenta espressamente al dipendente di un'impresa edile in distacco presso un'altra impresa edile di beneficiare della CIGO per eventi meteo, qualora tali eventi si verificano presso il cantiere dell'impresa distaccataria, analogamente a quanto previsto per i dipendenti di quest'ultima adibiti al medesimo cantiere. Infatti, benché l'impresa edile distaccante continui a versare normalmente la contribuzione CIGO dovuta per il proprio dipendente in distacco per tutta la durata di quest'ultimo, attualmente non risulta possibile, né per il distaccante né per il distaccatario, richiedere la CIGO per il predetto dipendente qualora si verifichi una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteo presso il cantiere dell'impresa edile distaccataria cui lo stesso è adibito. Ne consegue che, in tali giornate, il trattamento retributivo e contributivo del lavoratore resta a carico dell'impresa distaccante, nonostante il versamento del contributo CIGO;
- intervenire sul d.lgs. n. 148/2015 per risolvere la criticità che riguarda la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria alle imprese edili a fronte di determinate intemperie stagionali che si verificano durante l'inverno, soprattutto nei territori montani (es. gelo). In questi casi, la ragione del diniego alla concessione della CIGO consiste sostanzialmente nella "prevedibilità" delle invocate intemperie stagionali. In particolare, si propone di esplicitare che tra le causali di accesso a tale ammortizzatore rientrano le intemperie stagionali (come già previsto dalla normativa vigente) a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere.